

IL DISASTRO AMBIENTALE (art. 452 *quater* c.p.) E L'IMPEDIMENTO DEL CONTROLLO (art. 452 *septies* c.p.)

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino
13 maggio 2016

Avv. Guglielmo Guglielmi

IL DISASTRO AMBIENTALE (art. 452 - quater c.p.)

2

“1. Fuori dai casi previsti dall’art. 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la **reclusione da cinque a quindici anni**.

2. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema;
- 2) l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l’offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese esposte a pericolo.

3. Quando il disastro è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, **la pena è aumentata.**”

DISASTRO INNOMINATO

3

La fattispecie di “disastro ambientale” ex art. 452-*quater* c.p. è stata introdotta per fornire un presidio normativo maggiormente adeguato nei confronti di rilevanti episodi di inquinamento ambientale forieri di conseguenze spesso irrimediabili su ambiente e salute pubblica.

In assenza di una figura di reato *ad hoc* la giurisprudenza aveva ricondotto ipotesi di tal genere alla figura del “disastro innominato” ex art. 434 c.p. (in forma dolosa) ed art. 449 c.p. (in forma colposa).

DISASTRO INNOMINATO

4

Art. 434 c.p. (Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi)

“Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, commette un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o di una parte di essa ovvero un altro disastro è punito, se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità, con la reclusione da uno a cinque anni.

La pena è della reclusione da tre a dodici anni se il crollo o il disastro avviene”

Art. 449 c.p. (Delitti colposi di danno)

“Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell'articolo 423-bis, cagiona per colpa un incendio, o un altro disastro preveduto dal capo primo di questo titolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

La pena è raddoppiata se si tratta di disastro ferroviario o di naufragio o di sommersione di una nave adibita a trasporto di persone o di caduta di un aeromobile adibito a trasporto di persone”

DISASTRO INNOMINATO

5

- L'elaborazione giurisprudenziale aveva ritenuto sussumibili nell'art. 434 c.p. sia accadimenti disastrosi a carattere violento e dirompente sia ipotesi in cui la contaminazione imponente e pericolosa per la salute umana derivava da condotte progressive, stratificate nel tempo.
- *“Ai fini della configurabilità del reato di disastro innominato colposo di cui agli art. 449 e 434 c.p., da un lato, sul piano dimensionale, si deve essere al cospetto di un evento distruttivo di proporzioni straordinarie, anche se non necessariamente immani, atto a produrre effetti dannosi gravi, complessi ed estesi; dall'altro lato, sul piano della proiezione offensiva (...) l'evento deve provocare un pericolo per la vita o l'integrità fisica di un numero indeterminato di persone”* (cfr. Cass. Pen., Sez. IV, 14.03.12 n. 18678).

DISASTRO INNOMINATO

6

Corte Costituzionale, sentenza n. 327 del 01.08.2008:

È infondata la q.l.c. dell'art. 434 c.p., sollevata, in riferimento agli art. 24, 25, comma 2 e 27 cost., nella parte in cui, punendo il cosiddetto disastro innominato, non descrive adeguatamente la condotta incriminata, stante la configurazione del reato "de quo" come fattispecie "causalmente orientata" .

La Corte contestava la dedotta censura di indeterminatezza della fattispecie, osservando, in particolare, che la figura del disastro innominato, di cui all'art. 434 c.p., è accadimento diverso, ma comunque omogeneo, sul piano delle caratteristiche strutturali, rispetto agli altri "disastri" compresi nel medesimo capo, che concorrono a delineare una nozione unitaria di disastro, sia sul piano dimensionale, che su quello della relativa proiezione offensiva. La Corte peraltro formulava l'auspicio che l'ipotesi del cosiddetto disastro ambientale - ricorrente nella specie - formasse oggetto di autonoma considerazione da parte del legislatore penale, anche nell'ottica dell'accresciuta attenzione alla tutela ambientale ed a quella dell'integrità fisica e della salute.

DISASTRO AMBIENTALE (art. 452-*quater* c.p.) – GENERALITA'

7

✓ BENE GIURIDICO TUTELATO:

l'ecosistema, per quanto riguarda le due fattispecie incentrate sulla sua alterazione, mentre la terza ipotesi costituisce un reato plurioffensivo, in quanto è posto sia a tutela dell'ecosistema sia di una forma qualificata di pubblica incolumità, avente matrice strettamente ambientale, in quanto incentrata sulla tutela della salubrità ambientale quale presupposto della tutela della vita e dell'integrità fisica delle persone. (Cfr. Fimiani, *La tutela penale dell'ambiente*, Milano, 2015, 95).

DISASTRO AMBIENTALE (art. 452-*quater* c.p.) – LA CLAUSOLA DI SUSSIDIARIETA'

8

Il delitto risulta applicabile fuori dai casi di cui all'art. 434 c.p., come da espressa clausola di riserva.

Se, come pare desumersi dai lavori parlamentari, tale clausola di salvaguardia è stata inserita allo scopo di garantire l'intangibilità dei processi *ex art.* 434 c.p. in corso, la clausola non sembra funzionale a garantire tale finalità, che andrà risolta facendo applicazione dei normali principi in tema di successione di leggi nel tempo, nonché in tema di rapporti di specialità tra norme.

DISASTRO AMBIENTALE

(art. 452-*quater* c.p.) – LA CONDOTTA E L'EVENTO

9

La condotta si sostanzia nel cagionare abusivamente un disastro ambientale, che può consistere:

1. nell'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
2. nell'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
3. nell'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi o per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

I tre aspetti sono previsti in via alternativa

DISASTRO AMBIENTALE

(art. 452-*quater* c.p.) – LA CONDOTTA E L'EVENTO

10

- A differenza di quanto avviene per il disastro innominato di matrice giurisprudenziale, in cui la contaminazione straordinariamente grave e complessa dell'ambiente ed il suo carattere di prorompente diffusione tale da esporre a pericolo la pubblica incolumità sono richiesti congiuntamente:
- le due fattispecie che si incentrano sull'alterazione dell'equilibrio dell'ecosistema (nn. 1 e 2) integrano un reato di danno che non necessariamente implica l'offesa alla pubblica incolumità
- la fattispecie che si fonda sull'offesa alla pubblica incolumità non richiede necessariamente l'alterazione dell'equilibrio dell'ecosistema prevista per le ipotesi precedenti (Cfr. Fimiani, *La tutela penale dell'ambiente*, Milano, 2015, 94).

DISASTRO AMBIENTALE

(art. 452-*quater* c.p.) – LA CONDOTTA E L'EVENTO

11

1. Alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema

- ✓ **ALTERAZIONE:** termine per l'individuazione delle conseguenze dannose, che appare ancora meno specifico rispetto alla compromissione e al deterioramento di cui all'art. 452 bis c.p. Una siffatta formulazione può determinare problemi gravi in sede applicativa, potendosi estendere oltre misura ovvero essendo inidonea ad intercettare aspetti comunque gravi (Cfr. Guglielmi, Montanaro, *I nuovi ecoreati: prima lettura e profili problematici*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2015, 3, 21).
- ✓ **IRREVERSIBILITA':** comporta che l'oggetto materiale del reato non possa essere un ecosistema già definitivamente alterato; inoltre, essendo la reversibilità una realtà concreta e non meramente ipotetica, la fattispecie sussisterà anche quando possa affermarsi che in tempi futuri ed incerti si assista nel lungo periodo ad un riequilibrio naturale dell'ecosistema (Cfr. Fimiani, *cit.*, 98);
- ✓ **EQUILIBRIO:** costituisce una nozione dai confini ampi e di non agevole accertamento (Cfr. Bell, Valsecchi, *Il nuovo delitto di disastro ambientale: una norma che difficilmente avrebbe potuto essere scritta peggio*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 21.07.15);

DISASTRO AMBIENTALE

(art. 452-*quater* c.p.) – LA CONDOTTA E L'EVENTO

12

- ✓ **ECOSISTEMA**: tale concetto non trova una definizione nella novella del 2015. Si può utilizzare la definizione accolta dall'Ufficio del Massimario della Cassazione nella relazione sulla l. 68/2015: “*insieme degli organismi viventi (comunità), dell'ambiente fisico circostante (habitat) e delle relazioni biotiche e chimico-fisiche all'interno di uno spazio definito dalla biosfera*” (cfr. Ufficio Massimario della Corte di Cassazione, Rel. III.4.15, 6 ss.).
- ✓ La fattispecie non fa riferimento a singole matrici ambientali, ma richiede che il disastro riguardi un intero ecosistema: questa potrebbe costituire una significativa limitazione all'applicazione della norma. (Cfr. Guglielmi, Montanaro, *cit.*, 21).

DISASTRO AMBIENTALE

(art. 452-*quater* c.p.) – LA CONDOTTA E L'EVENTO

13

2. Alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

La dottrina censura la genericità dei concetti di particolare onerosità e di eccezionalità dei provvedimenti.

- ✓ **ONEROSITA'**: è necessario che tale parametro abbia carattere oggettivo e riguardi l'intervento di riparazione in sé considerato (cfr. Fimiani, *cit.* 98).
- ✓ **ECCEZIONALITA' DEI PROVVEDIMENTI**: non sono gli atti che può adottare il responsabile del fatto, ma sono le determinazioni e gli interventi che la P.A. è tenuta a realizzare, per riparare il danno ambientale in concreto prodottosi, qualora non vi provveda il responsabile (cfr. Fimiani, *cit.* 98).

DISASTRO AMBIENTALE

(art. 452-*quater* c.p.) – LA CONDOTTA E L'EVENTO

14

3. Offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto o per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi o per il numero delle persone offese o esposte a pericolo

In relazione a tale ipotesi sono emerse valutazioni critiche sotto vari profili:

- **Ambiguità** della locuzione “offesa alla pubblica incolumità”, poiché il termine offesa è in sé comprensivo sia del danno che del pericolo al bene giuridico protetto, mentre la pubblica incolumità è insuscettibile di essere direttamente danneggiata, con la conseguenza che il reato non potrebbe che ritenersi di mera condotta e non di evento (Cfr. Bell, Valsecchi, *cit.* 6 ss.);
- **La condotta non è specificata** in mancanza di alcun riferimento, tra gli elementi costitutivi della fattispecie, a fatti di deterioramento compromissione od alterazione dell'ambiente, di un ecosistema o di una singola componente ambientale (Cfr. Bell, Valsecchi, *cit.*; Fimiani, *cit.*, 100);

DISASTRO AMBIENTALE

(art. 452-*quater* c.p.) – LA CONDOTTA E L'EVENTO

15

L'intenzione del legislatore, in ogni caso, era di sanzionare severamente un'ipotesi di disastro ambientale prodotta da una qualunque condotta di deterioramento, compromissione od alterazione dell'ambiente, di un ecosistema od anche di una singola componente ambientale, quando ne consegua un'offesa alla pubblica incolumità che sia qualificata da speciale rilevanza :

- a causa dell'estensione della compromissione, sia sul versante spaziale, sia sul versante della protrazione nel tempo di detta compromissione nonché dei suoi effetti lesivi, che devono essere quelli incidenti sull'ambiente;
- a causa del numero di persone offese od esposte al pericolo; (Cfr. Fimiani, *cit.*, 100).

Ha funzione di “chiusura”

DISASTRO AMBIENTALE (art. 452-*quater* c.p.) – L'ABUSIVITA' DELLA CONDOTTA

16

«*Abusivamente*»

Sulla scorta di una sommaria ricognizione degli orientamenti della Suprema Corte in materia ambientale (con riferimento al reato di traffico illecito di rifiuti), al suddetto termine pare doversi attribuire il significato non solo di una situazione di assenza delle necessarie autorizzazioni, ma anche:

- autorizzazioni scadute;
- autorizzazioni (quantomeno manifestamente) illegittime;
- autorizzazioni non commisurate alla tipologia di attività richiesta;
- violazioni delle prescrizioni e/o dei limiti delle autorizzazioni stesse;

Questo affinché l'attività non sia più riconducibile giuridicamente al titolo abilitativo rilasciato dalla competente Autorità amministrativa.

(Ufficio Massimario della Corte di Cassazione, Rel. III.4.15)

DISASTRO AMBIENTALE (art. 452-quater c.p.) – L'ABUSIVITA' DELLA CONDOTTA

17

Si veda, tra molte, Cass. pen. sez. III 21 maggio 2015 n. 21030:

“In merito al requisito dell’abusività della condotta l’interpretazione prevalente ritiene che sussiste il carattere abusivo della attività organizzata di gestione di rifiuti – idoneo ad integrare il delitto – qualora essa si svolga continuativamente nell’inosservanza delle prescrizioni delle autorizzazioni, il che si verifica non solo allorché tali autorizzazioni manchino del tutto (cosiddetta attività clandestina), ma anche quando esse siano scadute o palesemente illegittime e comunque non commisurate al tipo di rifiuti ricevuti, aventi diversa natura rispetto a quelli autorizzati”.

DISASTRO AMBIENTALE (art. 452-*quater* c.p.) – L'ABUSIVITA' DELLA CONDOTTA

18

Va sottolineato, in ogni caso, come l'intento del legislatore fosse quello di prevedere ipotesi di condotte costituite anche dall'infrazione di regole poste a garanzia di interessi diversi dalla tutela ambientale, come ad esempio quelle in tema di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro che possano comunque cagionare danno all'ambiente.

Tale è la **ratio** della norma ed è prevedibile che in tal senso si orienterà la giurisprudenza.

DISASTRO AMBIENTALE (art. 452-*quater* c.p.) – IL MOMENTO CONSUMATIVO

19

Il momento di consumazione del reato, nelle due ipotesi previste dai numeri 1 e 2 dell'art. 452-*quater* c.p., va individuato in quello in cui si determina l'effetto di alterazione dell'ecosistema con i caratteri della irreversibilità o della particolare onerosità della sua eliminazione.

DISASTRO AMBIENTALE (art. 452-*quater* c.p.) – IL MOMENTO CONSUMATIVO

20

In relazione alla ipotesi di cui al numero 3, il momento di consumazione del reato coincide con l'integrazione del pericolo per la pubblica incolumità (Cfr. Fimiani, *cit.* 99, che ritiene comunque applicabile il principio espresso dalla giurisprudenza in tema di danneggiamento ambientale, *“secondo cui il reato ha natura istantanea ma quando le condotte che lo integrano siano il frutto non di un unico atto bensì della ripetizione di condotte lesive, il termine di prescrizione decorre dalla commissione dell'ultima condotta configurandosi in tal caso il reato a consumazione prolungata o a condotta frazionata”*).

DISASTRO AMBIENTALE (art. 452-*quater* c.p.) – L'ELEMENTO SOGGETTIVO

21

Il disastro ambientale ex art. 452-*quater* c.p. è reato doloso. La norma prevede il dolo generico e pare astrattamente configurabile anche il dolo eventuale.

Nell'individuazione degli elementi caratterizzanti il dolo eventuale non si potrà non tenere conto del contributo fornito dalla recente pronuncia a Sezioni Unite sul caso Thyssenkrupp (Cfr. Cass. Pen., Sez. Un., 18 settembre 2014 n. 38343).

L'art. 452 *quinquies* c.p., come vedremo, prevede invece il reato di “disastro ambientale colposo”.

DISASTRO AMBIENTALE - CIRCOSTANZE

Art. 452 – *quinquies* co. 3 c.p.

22

Il comma 3° dell'art. 452 -*quinquies* c.p. prevede un'ipotesi aggravata nel caso in cui il disastro interessi aree tutelate o nel caso di danno a specie animali e vegetali protette (aumento delle pene fino ad un terzo).

DISASTRO AMBIENTALE - CIRCOSTANZE

Art. 452 – *octies* c.p.

23

Art. 452-*octies* c.p. (Circostanze aggravanti)

La disposizione prevede un aumento della pena laddove:

- ✓ una associazione per delinquere *ex art. 416 c.p.* sia diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei nuovi reati ambientali di che trattasi (**aggravante ad effetto comune**);
- ✓ una associazione di tipo mafioso *ex art. 416-bis c.p.* sia finalizzata a commettere taluno dei nuovi reati ambientali ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale (**aggravante ad effetto comune**);
- ✓ dell'associazione *ex art. 416 o 416-bis c.p.* facciano parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale (**aggravante ad effetto speciale: pene aumentate da un terzo alla metà**).

DISASTRO AMBIENTALE - CIRCOSTANZE

Art. 452-*novies* c.p.

24

Art. 452-*novies* c.p. (Aggravante ambientale)

Previsti aumenti di pena qualora:

- ✓ un fatto già previsto come reato venga commesso allo scopo di eseguire uno o più tra i delitti previsti dal Titolo VI *bis* c.p., dal D.Lgs. 152/06 o da altra disposizione di legge posta a tutela dell'ambiente (aumento da un terzo alla metà)
- ✓ dalla commissione del fatto derivi la violazione di una o più disposizioni del Codice dell'Ambiente o di altra legge a tutela dell'ambiente (aumento di un terzo)

È prevista, in ogni caso, la procedibilità d'ufficio.

DISASTRO AMBIENTALE COLPOSO (art. 452-*quinquies* c.p.)

25

Art. 452 - *quinquies* c.p. (Delitti colposi contro l'ambiente).

“Se taluno dei fatti di cui agli articoli 425 - bis e 452 - quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo”.

DISASTRO AMBIENTALE COLPOSO (art. 452-*quinquies* c.p.)

26

La realizzabilità a titolo colposo è stata prevista dal legislatore solamente con riferimento alla fattispecie di inquinamento e disastro ambientale.

Oltre alle ipotesi di colpa generica - per lo più ipotizzabili nella forma dell'imperizia nella gestione delle attività aventi incidenza sull'ambiente - potranno individuarsi profili di colpa specifica riferibili, ad esempio, a comportamenti tenuti in mancanza delle necessarie autorizzazioni o in spregio alle medesime ovvero alla mancata osservanza di norme (ad es. sulla salute e sicurezza) che potrebbero impattare sull'ambiente.

DISASTRO AMBIENTALE COLPOSO (art. 452-*quinquies* c.p.)

27

Di non facile lettura è invece il secondo comma dell'art. 452 *quinquies* c.p., che prevede una fattispecie di pericolo "eccentrica" rispetto alle nuove fattispecie formulate in termini di reati di evento: *"se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo"*.

CONFISCA

(art. 452-undecies c.p.)

28

*“Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 452 bis, **452-quater**, 452-sexies, 452-septies e 452 octies del presente codice, e' sempre ordinata la confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che servirono a commettere il reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato.*

Quando, a seguito di condanna per uno dei delitti previsti dal presente titolo, sia stata disposta la confisca di beni ed essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

CONFISCA (art. 452-undecies c.p.)

29

I beni confiscati ai sensi dei commi precedenti o i loro eventuali proventi sono messi nella disponibilità della pubblica amministrazione competente e vincolati all'uso per la bonifica dei luoghi.

L'istituto della confisca non trova applicazione nell'ipotesi in cui l'imputato abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza e, ove necessario, alle attività di bonifica e di ripristino dello stato dei luoghi".

CONFISCA (art. 452-undecies c.p.)

30

- ✓ La disposizione non si applica laddove le cose in questione appartengano a persone estranee al reato.
- ✓ Laddove la confisca non sia possibile, il giudice dispone la confisca per equivalente individuando i beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità.
- ✓ I beni confiscati sono posti nella disponibilità della PA e vincolati all'uso per la bonifica dei luoghi.
- ✓ La confisca non si applica laddove l'imputato abbia provveduto alla messa in sicurezza dei luoghi e, ove necessario, alla bonifica ed al ripristino.

RAVVEDIMENTO OPEROSO (art. 452- *decies* c.p.)

31

Riduzione delle pene previste per i nuovi reati e per il delitto di cui all'art. 416 c.p. aggravato ai sensi dell'art. 452-*octies* c.p. (nonché per il delitto di cui all'art. art. 260 D.Lgs 152/06)

Le pene sono diminuite dalla metà ai due terzi per chi:

- ✓ si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori; ovvero
- ✓ prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi.

Le pene sono diminuite da un terzo alla metà:

- ✓ nei confronti di colui che aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

RAVVEDIMENTO OPEROSO (art. 452- *decies* c.p.)

32

Sospensione del processo (con conseguente sospensione della prescrizione) su richiesta dell'imputato (non superiore a 2 anni).

La nuova norma sul ravvedimento va a bilanciare (in parte) la modifica apportata all'art. 257 T.U.A. che ha limitato l'ambito di applicazione della condizione di non punibilità ivi prevista (l'esecuzione del progetto di bonifica oggi esclude la punibilità per le sole contravvenzioni, non per i delitti).

RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI (art. 452-duodecies c.p.)

33

In caso di condanna o patteggiamento per uno dei nuovi delitti ambientali, il giudice ordina il recupero e, ove possibile, il ripristino dello stato dei luoghi ponendone l'esecuzione a carico del condannato e delle persone giuridiche obbligate al pagamento della pena pecuniaria (*ex art. 197 c.p.*).

Al ripristino dello stato dei luoghi si applicano le disposizioni previste dal titolo II della parte sesta T.U.A. con riferimento al ripristino del danno ambientale.

PRESCRIZIONE – PENA ACCESSORIA

34

- Ai sensi dell' art. 157, comma 6, secondo periodo c.p., come modificato dall'art. 1. co. 6, legge 68/2015, i termini di prescrizione sono raddoppiati.
- Ai sensi dell'art. 32-*quater* c.p., come modificato dall'art. 1 co. 5 legge 68/2015, alla condanna per il delitto di disastro ambientale doloso ex art. 452-*quater* c.p. consegue la sanzione accessoria dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

IL BILANCIO DEI PRIMI 8 MESI DI APPLICAZIONE DELLA NUOVA LEGGE SUGLI ECOREATI IN ITALIA

35

- I primi 8 mesi di applicazione delle nuove norme stanno già dimostrando l'efficacia del nuovo sistema sanzionatorio. Legambiente ha raccolto ed elaborato i dati relativi all'applicazione della legge 68 dal 29 maggio 2015 al 31 gennaio 2016 da parte delle forze dell'ordine (Legambiente "Ecogiustizia è fatta" Roma, 22 marzo 2016)
- 4.718 controlli effettuati;
- 947 reati penali e violazioni amministrative;
- 1.185 persone denunciate;
- 229 beni sequestrati per un valore complessivo di quasi 24 milioni di euro;

IL BILANCIO DEI PRIMI 8 MESI DI APPLICAZIONE DELLA NUOVA LEGGE SUGLI ECOREATI IN ITALIA

36

APPLICAZIONE DEI NUOVI ECOREATI:

- 118 contestazioni del delitto di inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.), con 156 persone denunciate e 50 beni sequestrati per un valore di oltre 10 milioni di euro;
- 30 contestazioni del delitto di disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.), con 45 persone denunciate;
- 11 casi di impedimento del controllo (art. 452-*septies* c.p.);
- 12 casi di delitti colposi (art. 452-*quinqüies*);
- 2 contestazioni del delitto di morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale (art. 452-*ter*);

DISASTRO AMBIENTALE (art. 452-*quater* c.p.) – PRIME APPLICAZIONI

37

PRINCIPALI INCHIESTE DAL 29 MAGGIO 2015 AL 31 GENNAIO 2016
RELATIVE AL REATO DI DISASTRO AMBIENTALE:

- Il 17 giugno 2015 gli Agenti del Corpo forestale dello Stato hanno scoperto nell'area ex Pozzi di Calvi Risorta (Caserta) una **mega discarica abusiva**, una delle più grandi mai scoperte in Europa, su un'area di circa 25 ettari, ospitante 2 milioni di metri cubi di rifiuti, anche pericolosi. Sono oltre 10 le persone, iscritte nel registro degli indagati, che dovranno rispondere del reato di **disastro ambientale e omessa bonifica**;
- Il 2 dicembre 2015 il Corpo forestale dello Stato ha concluso un'indagine sul funzionamento del **sistema di depurazione** nella zona di Chieti Scalo, denominata "Panta Rei". Le analisi effettuate dall'Arpa hanno confermato la **presenza di un refluo inquinato, con superamento di diversi parametri tabellari**, tra i quali i fenoli. Tra i reati contestati il **disastro ambientale**;

IMPEDIMENTO DEL CONTROLLO (art. 452-septies c.p.)

38

- *“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificialmente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni” .*

IMPEDIMENTO DEL CONTROLLO (art. 452-septies c.p.) – NOVITA' RILEVANTI

39

La finalità della norma è quella di assistere le attività di accertamento e controllo con una sanzione rilevante che funga in primo luogo da adeguato deterrente nei confronti dei comportamenti tendenti ad impedire l'accertamento delle violazioni

La norma eccede l'ambito dei reati in materia ambientale, estendendo la propria applicazione anche alla vigilanza e controllo in materia di sicurezza e igiene del lavoro; si tratta di una estensione di grande rilievo, tenuto conto che l'applicazione delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro è senza dubbio ancora più diffusa di quella in materia ambientale

IMPEDIMENTO DEL CONTROLLO (art. 452-septies c.p.) – NOVITA' RILEVANTI

40

- Il vero tema che la norma propone sul piano interpretativo ed applicativo attiene alla individuazione delle attività di vigilanza e controllo a cui si debba applicare la tutela. Occorrerà infatti che la stessa sia limitata a quegli accessi e verifiche effettuate dagli enti competenti, nell'esercizio specifico di dette competenze. In questo senso, la questione si porrà in termini particolarmente delicati, per l'ampio numero di soggetti pubblici che possono vantare competenze di controllo in materia ambientale. (Cfr. Guglielmi, Montanaro, *cit.*, 24).

IMPEDIMENTO DEL CONTROLLO (art. 452-septies c.p.) – SOMMARIO ESAME DELLA FATTISPECIE

41

Quanto ai **soggetti**, non si tratta di reato proprio in quanto il delitto può essere commesso da “**chiunque**” e non soltanto dal titolare di un insediamento produttivo;

La norma, nella **prima parte**, punisce chi impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro attraverso le condotte tipizzate di:

- a) diniego d'accesso;
- b) predisposizione di ostacoli;
- c) immutazione artificiosa dello stato dei luoghi.

IMPEDIMENTO DEL CONTROLLO (art. 452-septies c.p.) – SOMMARIO ESAME DELLA FATTISPECIE

42

- Sul piano della individuazione dei comportamenti, può suscitare perplessità la formula “predisponendo ostacoli”; la stessa potrebbe essere riferibile a quelle attività tramite le quali si ritardino le operazioni di controllo, al fine di operare occultamenti che ne pregiudichino i risultati. Si tratta comunque di una formulazione che solleva dubbi sul piano della tassatività della fattispecie. (Cfr. Guglielmi, Montanaro, *cit.*, 2015, 3, 24).

IMPEDIMENTO DEL CONTROLLO (art. 452-septies c.p.) – SOMMARIO ESAME DELLA FATTISPECIE

43

Nella **seconda parte**, invece, vieta qualsiasi condotta che comprometta i risultati della predetta attività di vigilanza e controllo;

Nella prima parte si delinea, pertanto, una fattispecie di reato a forma vincolata, mentre nella seconda parte un reato di evento a forma libera.

Trattasi anche di due diverse fasi temporali, in quanto la prima (a forma vincolata) attiene al controllo, la seconda (a forma libera), invece, attiene a quella, successiva (ma collegata), dell'effettuazione del controllo, tesa ad evitare la compromissione dei risultati conseguiti (cfr. Amendola, *cit.*).

IMPEDIMENTO DEL CONTROLLO (art. 452-septies c.p.) – POSSIBILI APPLICAZIONI PRATICHE

44

- Predisposizione di bypass degli scarichi
- Sottrarre alla vista una massiccia diluizione degli stessi
- Mirata riduzione dell'attività dell'impianto
- Occultamento di specifiche attività incidenti sul carico inquinante di un determinato processo produttivo
- **Rifiuto di collaborazione** (Cfr. RAMACCI, *Prime osservazioni sull'introduzione dei delitti contro l'ambiente nel codice penale e le altre disposizioni della legge 22 maggio 2015 n. 68*, in www.lexambiente.it, 8 giugno 2015).
- **Occultamento documentazione** (Cfr. Amendola, *cit.*)

IMPEDIMENTO DEL CONTROLLO (art. 452-septies c.p.) – SOMMARIO ESAME DELLA FATTISPECIE

45

Quanto all'elemento soggettivo, il delitto è punito a titolo di **dolo**. Giova ricordare, in proposito, che la costante giurisprudenza della suprema Corte esclude ogni rilevanza dell'errore di diritto da parte di coloro che, come gli imprenditori, svolgono in modo professionale attività normativamente regolate, i quali sono tenuti a conoscere con diligenza la disciplina del settore (Cfr. Amendola, *cit.*).

- **Oggetto della tutela penale** è “l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene sul lavoro”. Tale dizione ricomprende qualsiasi attività di vigilanza e controllo nei settori della tutela dell'ambiente e della sicurezza e igiene sul lavoro, effettuata a qualsiasi titolo e da chiunque, e quindi non limitata solo alle violazioni del d.lgs. 152/2006 e del d.lgs. 81/2008, né circoscritta agli organi ivi previsti (Cfr. Amendola, *cit.*)

IMPEDIMENTO DEL CONTROLLO (art. 452-septies c.p.) – Rapporti con altri reati

46

- La tutela riguarda pertanto le attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro da qualsiasi organo siano svolte, senza che sia accordata una protezione privilegiata alle sole autorità di controllo specializzate (quali ad esempio le agenzie regionali per l'ambiente)
- *“Il riferimento a tali attività limita il campo di applicazione del reato alla fase amministrativa di vigilanza; per quella procedimentale e processuale manca una norma analoga, salvo che, per quanto riguarda l'immutazione artificiosa dello stato dei luoghi e delle persone, il reato di frode processuale (art. 374 c.p.)”* (Cfr. Fimiani, *cit.*, 114).

IMPEDIMENTO DEL CONTROLLO (art. 452-*septies* c.p.) – Rapporti con altri reati

47

- Il reato assorbe in quanto più grave ed avente la medesima oggettività giuridica, quello di cui all'art. 340 c.p., per quanto riguarda l'interruzione ed il turbamento della regolarità del servizio pubblico di controllo ambientale;
- La condotta prevista dal reato di cui all'art. 137 co. 8 T.U.A. (secondo cui il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'art. 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni) rientra in quella di impedimento ex art. 452 – *septies* c.p. Pertanto, si applica quest'ultimo per i fatti di natura dolosa mentre per le ipotesi colpose continua ad applicarsi in via residuale la contravvenzione citata.

(Cfr. Fimiani, *cit.*, 115)

IMPEDIMENTO DEL CONTROLLO (art. 452-*septies* c.p.) – Rapporti con altri reati

48

- La clausola di specialità posta all'inizio della norma opera nel caso dei reati di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale (art. 336 c.p.) e di resistenza ad un pubblico ufficiale (art. 337 c.p.), fattispecie che richiedono l'elemento della violenza, non rilevando atti di resistenza passiva, anche se implicanti un uso moderato di violenza non diretta contro il pubblico ufficiale.

(Cfr. Fimiani, *cit.*, 115)

Modifiche all'art. 25-undecies D.Lgs. 231/01: profili sanzionatori con riferimento ai nuovi reati presupposto in materia ambientale

49

L'art. 1, comma 8, della l. 68/2015 ha esteso la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex D. Lgs. 231/01 ad alcuni dei reati ambientali di nuova introduzione, tra i quali il delitto di disastro ambientale, modificando l'art. 25-undecies stesso decreto e prevedendo le seguenti sanzioni:

- Disastro ambientale ex art. 452 quater c.p.: sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote oltre alle sanzioni interdittive previste dall'art. 9 D.Lgs. 231/01;
- Delitti colposi contro l'ambiente ex art. 452 quinquies c.p.: sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote (oltre alle sanzioni interdittive di cui all'art. 9 D.Lgs. 231/01);

Modifiche all'art. 25-undecies D.Lgs. 231/01: profili sanzionatori con riferimento ai nuovi reati presupposto in materia ambientale

50

- La fattispecie di “Impedito controllo ex art. 452- *septies* c.p. non è stata inserita nel novero dei reati presupposto ex art. 25 *undecies* D.Lgs. 231/01.
- Tale opzione non appare del tutto condivisibile trattandosi di fattispecie rispetto a cui sarebbe stato certamente agevole individuare l'interesse o vantaggio dell'ente con riferimento a condotte suscettibili di essere contestate alle persone fisiche, sia apicali sia sottoposti.
- Condivisibile l'estensione della responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs. 231/01 ai delitti colposi contro l'ambiente, ipotesi che potranno più facilmente interessare le aule giudiziarie.